

TI_GERICHTE 52.1996.78 vom 2. September 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-09-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1996.78

FR: TI_GERICHTE 52.1996.78 du 2 septembre 1996

IT: TI_GERICHTE 52.1996.78 del 2 settembre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 43

PAmm) e la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono date. Il ricorso é dunque ricevibile in ordine. 2. Giusta l'art. 139 del Regolamento comunale di _____ sono vietate le affissioni di ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del comune, salvo espressa concessione del Municipio. Quest'ultimo può vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili dall'area pubblica, se contrarie all'estetica ed alla moralità. Il Municipio punisce con una multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali. L'ammontare della sanzione pecuniaria, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali, può raggiungere un massimo di fr. 10'000.- (art. 157 del Regolamento). 3. Il ricorrente ritiene che la fattispecie in esame debba essere giudicata in base alla Legge sulle insegne. In tal modo non gli potrebbe venir rimproverata contravvenzione alcuna, in quanto conformemente all'art. 3 della Legge in parola, le insegne non permanenti, ossia destinate a rimanere esposte per un mese al massimo, non esigono alcuna approvazione. Ora, tale argomentazione non può essere condivisa, tuttavia per motivi diversi da quelli esposti dal Consiglio di Stato. Impregiudicata la questione a sapere se l'affissione di avvisi pubblicitari operata dall'insorgente configuri anche una contravvenzione alla Legge sulle insegne, nel caso concreto l'oggetto della procedura contravvenzionale é l'avvenuta affissione di richiami pubblicitari su edifici pubblici e altre costruzioni di pertinenza del comune. Tale agire configura una disattenzione dell'art. 139 del Regolamento comunale. A giusta ragione il Municipio ha quindi fondato la propria decisione di multa su questa norma. 4. L'insorgente sostiene di aver agito in buona fede, ignaro dell'esistenza della norma di Regolamento comunale in discussione. Pertanto non gli sarebbe rimproverabile infrazione alcuna. A torto, però. Nell'agire dell'insorgente é infatti ravvisabile se non un dolo eventuale quanto meno una negligenza. Egli in passato é stato oggetto di una procedura contravvenzionale per aver esposto in territorio di _____ alcune insegne. Ebbene questo fatto avrebbe dovuto determinarlo a chiedersi se quanto intendeva fare rientrasse nella legalità. Dopo l'adozione da parte del Consiglio comunale di _____ il 16 dicembre 1991, il nuovo Regolamento comunale é stato esposto all'albo per un periodo di 30 giorni come prevede l'art. 187 LOC. Il ricorrente ha quindi avuto la possibilità di prenderne conoscenza. L'art. 191 LOC prevede inoltre che un esemplare dei regolamenti comunali viene consegnato dal Municipio ai cittadini che ne faranno richiesta. Il ricorrente non può quindi sostenere di aver agito in buona fede. 5. _____ ravvisa una disparità di trattamento nel fatto che altre persone che come lui hanno affisso autoadesivi per il paese, non sono nemmeno state diffidate a rimuoverli. Orbene, secondo il principio della

parità di trattamento, un'applicazione scorretta della legge come anche una non applicazione della stessa non conferiscono un diritto allo stesso trattamento (cfr. A. Scolari, Diritto amministrativo, no.121). Dalla circostanza che il Municipio non ha perseguito casi analoghi il ricorrente non può dedurre un diritto a non essere multato. Pertanto il Municipio, avviando dei confronti del ricorrente la procedura contravvenzionale sfociata nella decisione di multa, non ha violato il principio alla parità di trattamento. 6. Per quanto attiene alla multa, il Consiglio di stato ha ritenuto che l'importo di fr. 1'000.- non fosse rispettoso del principio della proporzionalità. Ritenuto come il contravventore fosse recidivo, ha ridotto la sanzione pecuniaria a fr. 500.-. L'argomentazione dell'insorgente secondo cui anche questo importo sarebbe eccessivo, in quanto egli non può essere considerato recidivo, viene condivisa da questo Tribunale. La multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa. Essa deve tenere conto dei motivi che hanno determinato l'infrazione, delle condizioni personali del trasgressore e dei principi generali del diritto amministrativo, in quanto riferiti all'adeguatezza della sanzione ed alla parità di trattamento. Come giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato, l'autorità comunale a cui è affidato il compito di applicare la legge e di farla rispettare, dispone di un potere discrezionale piuttosto ampio nel commisurare l'ammontare delle sanzioni. L'autorità di ricorso non deve sostituire il proprio potere d'apprezzamento a quello del Municipio, ma deve limitarsi a verificare che la multa, così come commisurata dall'autorità comunale, non appaia contraria al principio della proporzionalità. In concreto si osserva innanzitutto che il multato non è recidivo. Quantunque in passato sia stato oggetto di un procedura contravvenzionale per aver affisso degli avvisi pubblicitari, tale agire ha configurato una violazione della Legge sulle insegne e pertanto un'infrazione diversa da quella in discussione. Dall'incarto non emerge che egli in altre occasioni sia stato multato per aver violato l'art. 139 del Regolamento comunale. Va tuttavia tenuto in debita considerazione che al ricorrente deve essere imputata una negligenza se non un dolo eventuale nell'infrangere la norma di regolamento in discussione. Come si è detto sopra, la circostanza di aver già commesso un'infrazione - anche se diversa da quella che ci occupa - per aver affisso dei richiami pubblicitari, avrebbe dovuto indurlo a chiedersi se quanto intendeva fare rientrasse nella legalità. Altrettanto rilevante è la circostanza che l'insorgente è un affitta camere, ossia gestisce un'attività di modesta importanza economica. Pertanto bisogna concludere che una multa di fr. 200.- appare proporzionata sia alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa sia al grado di colpa ravvisabile nell'agire del ricorrente. Di conseguenza il ricorso è parzialmente accolto. 7. Non si assegnano ripetibili in quanto il ricorrente non è patrocinato. Per questi motivi, visti gli art. 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAm; 147 cpv. 3, 148 cpv. 3, 187, 191 LOC; 3 LIns; 139, 157 del Regolamento comunale di Cevio; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza la multa inflitta con decisione 14 settembre 1995 dal Municipio di _____ a _____ è ridotta a fr. 200.- (duecento). 2. La tassa di giustizia e le spese ammontanti a fr. 100.- (cento) sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La segretaria